

DELIBERA DL/020/15/CRL/UD del 4 febbraio 2015

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

C. C./OPTIMA xxx

(LAZIO/D/774/2013)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella Riunione del 15 febbraio 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481, recante “ *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249, recante “ *Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259, recante “ *Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del 16/12/2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “ *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito, “ *Regolamento*”;

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “ *Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza dell’utente sig. C. C. presentata in data 4 dicembre 2013;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante ha lamentato - nei confronti dell’operatore Optima – fatture per importi difforni da quelli prospettati e convenuti, e l’aggravio di una doppia fatturazione per gli stessi servizi (da parte di Optima e di Telecom).

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento e negli atti difensivi, ha dichiarato quanto segue:

- a) Tramite un agente, aveva stipulato con Optima un contratto, che prevedeva l’impegno a veicolare le chiamate in uscita verso il gestore più conveniente;

- b) Dopo i primi due mesi con tariffe promozionali di Euro 20,00, pervenivano fatture di importi più elevati, senza alcuna variazione nelle chiamate;
- c) L'utente continuava a ricevere e pagare le fatture di Telecom.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto lo storno integrale delle fatture Optima rimaste insolute.

Motivazione della decisione

La domanda non può essere accolta per le seguenti ragioni.

Sono in atti la copia del contratto sottoscritto dall'istante con i dati necessari per l'addebito a mezzo R.I.D. dei corrispettivi, corredato delle condizioni generali di contratto e dell'allegato tecnico, nonché le comunicazioni di disdetta dei servizi a Telecom e le copie parziali e non integrali di fatture di Telecom.

E' pacifico dunque che l'utente manifestò la sua volontà di attivazione del servizio e diede il suo consenso all'attivazione della CPS da parte di Optima.

L'utente non ha invece prodotto, seppure richiesto con la lettera di avvio del procedimento, la copia delle fatture di Optima oggetto delle sue contestazioni e di cui chiede l'annullamento, né la copia delle fatture eventualmente saldate, e si è limitato a produrre una lettera di messa in mora, contenente un mero riepilogo delle fatture insolute.

La mancanza delle fatture e dei dettagli del traffico preclude la possibilità di accertare la fondatezza di quanto lamentato dall'utente e l'eventuale difformità tra gli importi richiesti e gli importi convenuti, nonché di valutare la corretta, o meno, fatturazione del servizio fornito con modalità CPS.

Peraltro, si rileva che l'utente, pur lamentando una condotta illecita di Optima nella vicenda contrattuale, non ha ritenuto necessario sporgere formale denuncia dei fatti all'autorità di pubblica sicurezza.

Il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'istante e la mancanza in atti di elementi sufficienti per valutare la condotta dell'operatore comportano dunque il rigetto della domanda.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di procedura.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento

DELIBERA

Il rigetto dell'istanza presentata dal sig. C. C. in data 4 dicembre 2013, con compensazione delle spese.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito web del Corecom.

Roma.....2015

Il Presidente

Michele Petrucci

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio